

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4 MARZO 2013

(proposta dei cittadini titolari dei diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto della Città e dell'articolo 10 del Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MORETTI Gabriele
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	ONOFRI Laura
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	PAOLINO Michele
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	PORCINO Giovanni
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
COPPOLA Michele	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
CURTO Michele		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LUBATTI Claudio - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti dall'aula, i Consiglieri: MUSY Alberto - TRICARICO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE.

I cittadini torinesi che sottoscrivono la presente proposta di deliberazione intendono portare a compimento il percorso iniziato molti anni fa verso la ripresa in mano pubblica della proprietà e gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del Servizio Idrico Integrato del nostro territorio.

Il timore che un bene comune come l'acqua potesse venir sottratto alla proprietà e gestione pubblica si presentò già negli anni ottanta, con le politiche dell'Organizzazione Mondiale del Commercio miranti a convincere e/o costringere i Governi nazionali a sottoscrivere l'Accordo Generale sul Commercio dei Servizi - AGCS. Contro questa eventualità il Consiglio Comunale di Torino si esprime chiaramente con ordini del giorno e mozioni risalenti al 2003 [ordine del giorno mecc. 2003 04606/002 approvato dal Consiglio Comunale in data 25 giugno 2003], 2004 [mozione n. 22 mecc. 2004 02534/002 approvata dal Consiglio Comunale in data 10 maggio 2004] e 2005 [ordine del giorno mecc. 2005 00346/002 approvato dal Consiglio Comunale in data 14 febbraio 2005], e contro la Direttiva Bolkestein [ordine del giorno mecc. 2005 00345/002 approvato dal Consiglio Comunale in data 14 febbraio 2005] di liberalizzazione dei servizi nel mercato unico europeo.

L'unificazione di AAM, lo storico acquedotto comunale, con il Consorzio Po-Sangone che aveva unito i primi 10 Comuni della cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto d'avanguardia di depurazione, fornì l'occasione di trasformare la natura giuridica dei due enti. Fuoriusciti dal governo di diritto pubblico SMAT e Consorzio Po-Sangone entrano in quello di diritto privato e nello specifico nella forma giuridica della Società per azioni SMAT - Società Metropolitana Acque Torino con un numero di soci giunto ormai a 286 Comuni ed Enti Locali azionisti.

Solo di recente pare generalmente acquisito il fatto che l'UE non obbliga a privatizzare alcunché ma pretende - giustamente - comportamenti non ambigui nel campo della concorrenza: gli Stati Membri e le loro Amministrazioni locali devono scegliere la forma di gestione di diritto pubblico o di diritto privato dei loro Servizi pubblici, ed attenersi alla scelta compiuta. Non solo, quindi, l'Unione europea riconosce che "[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)" [Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM(2004) 374] ma più di recente la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che "... un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte Europea di Giustizia: C-324-08 del 13 novembre 2008, punto 48]".

La gestione pubblica di un servizio di interesse economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che possono applicarsi direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza - com'è il caso attuale - di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011.

La natura pubblica di SMAT è del resto implicita nello statuto dell'azienda:

"ART. 9 - Azioni.

9.1. Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (A.A.T.O. 3), quale definito nell'Allegato B Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, (...).

ART. 10 - Trasferimento di azioni.

10.1. I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese."

La suddetta scelta statutaria SMAT trova efficace corrispondenza nello Statuto della Città che all'articolo 80 - Servizio idrico integrato dichiara espressamente che:

- "1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, la Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro.
2. In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile. La Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici.
3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona."

A suggello di tale inequivocabile scelta è intervenuto il risultato elettorale dei referendum del 12 e 13 giugno 2011 che a Torino ha visto il trionfo dei Sì al primo quesito con 383.651 voti pari al 95,45%, ed al secondo quesito con voti 386.099 pari al 95,88%.

In data 9 luglio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione del 26 gennaio 2012 (mecc. 2012 00426/002) avente per oggetto: "L'acqua e' un bene comune. Smat non verrà privatizzata", che in particolare, impegnava il Sindaco e la Giunta a:

- rispettare la deliberazione del Consiglio Comunale dando "seguito all'esito del Referendum completando il percorso di concentrazione delle quote SMAT direttamente in capo alla Città di Torino avviando con l'Autorità d'Ambito e la Provincia di Torino un Tavolo di lavoro sul futuro assetto del servizio idrico integrato fermo restando la totale proprietà e gestione interamente pubblica delle risorse idriche sul nostro territorio" al fine di evitare qualsiasi tentativo di privatizzazione o liberalizzazione rispettando lo Statuto della Città che già prevede che "la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro";
- attivarsi presso l'Autorità d'Ambito ed il Consiglio di Amministrazione di SMAT per eliminare la voce "remunerazione del capitale investito" in attuazione della lettera del secondo quesito referendario del 12 e 13 giugno 2011.

Il servizio idrico integrato è, dunque, per espressa previsione normativa e per chiara volontà popolare, un servizio pubblico e tale deve rimanere. I proventi dello stesso devono far fronte in via esclusiva al miglioramento dell'accesso all'acqua di qualità per tutta la popolazione ed alla

tutela delle risorse idriche potabili, secondo modalità alle quali risulta estranea ogni logica di profitto.

In questo ambito di riferimento, va inquadrata la realtà nella quale opera SMAT S.p.A., società che garantisce il servizio idrico integrato in 286 Comuni, tutti ricompresi nel territorio provinciale e da essi partecipata.

Un altro elemento caratteristico della gestione SMAT che non ha del tutto affossato la sua storia e natura di ente pubblico, è il riequilibrio dei rapporti di forza all'interno del suo Consiglio d'Amministrazione nel quale l'azionista Città di Torino, pur detenendo la quota largamente maggioritaria del capitale, non può prevalere sulla volontà degli altri Comuni soci ed ha bisogno che una parte almeno di essi condivida le sue scelte per poterle adottare [Statuto Smat: Articolo 17.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale].

SMAT, infatti, ha come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale la stessa opera ad un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria costituita dall'acqua, in primo luogo quella per uso umano.

Qualora, a valle di un'attenta analisi di costi-benefici in termini patrimoniali, giuridici, fiscali ed economici, si verificasse un esito positivo, SMAT S.p.A. potrebbe perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni e trasformandosi in Azienda speciale consortile di diritto pubblico a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

L'Azienda speciale consortile SMAT dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e - al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta alla tutela degli interessi della collettività servita - essa dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze, principi che possono essere così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

La trasformazione di SMAT nel senso auspicato richiede quindi la stesura ed approvazione di un nuovo Statuto dell'Azienda, nel rispetto dei principi prima indicati, e la promozione dell'adesione all'iniziativa degli altri Enti locali soci di SMAT S.p.A..

Nell'intento di far sì che tali obiettivi vengano al più presto realizzati, i sottoscritti cittadini hanno deciso di ideare e di fornire all'Amministrazione comunale lo strumento normativo che affermi il quadro della svolta auspicata: la presente proposta di deliberazione d'iniziativa popolare

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

regolarità tecnica come da allegato 1 (all. 1 - n.);

parere contabile non espresso vedi allegato 2 (all. 2 - n.);

Dato atto che gli emendamenti accolti prevedono una attenta analisi costi-benefici in termini patrimoniali, giuridici, fiscali ed economici da svolgere prima dell'avvio della procedura per la trasformazione di Smat S.p.A. in azienda speciale consortile;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Mangone Domenico, Moretti Gabriele

PRESENTI 37

VOTANTI 21

ASTENUTI 16:

Altamura Alessandro, Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea, Viale Silvio

FAVOREVOLI 20:

Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni

CONTRARI 1:

Berthier Ferdinando

Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

- 1) l'avvio della procedura per la trasformazione di SMAT S.p.A. in Azienda speciale consortile di diritto pubblico a norma degli articoli 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati, previa una attenta analisi costi-benefici in termini patrimoniali, giuridici, fiscali ed economici da svolgere entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione; previa verifica di sostenibilità del piano d'ambito dell'ATO e dei piani di investimento adottati dall'Azienda; previa verifica della disponibilità dei Comuni soci di SMAT S.p.A. con popolazione inferiore ai mille abitanti ad aderire all'azienda speciale consortile al fine di salvaguardare dalla frammentazione il Sistema Idrico Integrato dell'Ambito;
- 2) qualora la verifica di cui al punto 1) sia positiva, di dar mandato alla Giunta di predisporre e sottoporre al Consiglio, per l'approvazione entro giorni 120 dall'esecutività della presente deliberazione, uno Statuto della Azienda da presentare alla convocanda assemblea di SMAT S.p.A., Statuto che dovrà essere redatto nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
 - b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
 - c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio idrico integrato;
 - d) l'Azienda dovrà garantire la continuità dei rapporti di lavoro in vigore e la partecipazione dei lavoratori/lavoratrici alle scelte qualificanti relative alla organizzazione del lavoro;
- 3) di dar mandato al Sindaco di promuovere l'adesione degli Enti locali soci di SMAT S.p.A. a quanto deliberato;
- 4) di dar mandato agli Uffici comunali di assumere tutti gli atti e di eseguire tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti al presente deliberato.

Parere regolarità tecnica come da allegato (allegato 1).

IL DIRETTORE DIREZIONE
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Mora

IL DIRIGENTE SERVIZIO
CONTROLLO PARTECIPATE
F.to Delli Colli

Parere regolarità contabile non espresso (vedi allegato 2).

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tornoni

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
